



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

- SOCIETÀ I.S.T.M.A. S.r.l. – P.IVA 05477950876 - Autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. per la realizzazione e la gestione di un impianto per la messa in riserva e il recupero di rifiuti non pericolosi, sito nel Comune di Bagheria (PA), individuato in catasto al Foglio n. 8, particelle nn. 3081 – 3084 – 1749 – 1750 – 1751 – e su porzione delle particelle nn. 3075 e 3078 con destinazione urbanistica “Attività produttive esistenti”.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 0008 del 04 Gennaio 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.”;
- VISTO il D.D.G. n. 1379/D.A.R del 20.11.2018, con il quale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. n. 10/2000, l’arch. Antonino Rotella nella qualità di Dirigente responsabile del Servizio 7 “Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.” è stato delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, nell’ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti interni del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal predetto Servizio 7;
- VISTO il D.D.G. n. 960 del 06 Agosto 2019 con il quale è stato confermato all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 8 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.”;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100,



con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia";

- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche";
- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....";
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità "Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013";
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 07.06.2016 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015". Modifica al D.P.R.S 6/2013 e ss.mm.ii.;



- VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27 Giugno 2019 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 17 Luglio 2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.R.3/2016;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 18 Marzo 2015 "Approvazione delle linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi";
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA l'istanza del 12/07/2017 acquisita agli atti di questo Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in pari data al n. 30874, con la quale la Ditta I.S.T.M.A. S.r.l., con sede legale in via Tommaso Edison n. 2/C chiede, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione di un impianto per la messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, sito nel Comune di Bagheria (PA), individuato in catasto al Foglio n. 8, particelle nn. 3081 – 3084 – 1749 – 1750 – 1751 – e su porzione delle particelle nn. 3075 e 3078 con destinazione urbanistica "Attività produttive esistenti";
- VISTA il progetto allegato all'istanza costituito dai seguenti allegati:
- TAV.01 – Relazione tecnica;
 - TAV.02 – Piano di gestione;
 - TAV.03 – Piano di ripristino del sito;
 - TAV.04 - Documentazione fotografica;
 - Elab. B1 – Stralcio I.G.M. – Stralcio C.T.R. – Stralcio Catastale – Stralcio di P.R.G. – Planimetria generale;
 - Elab. B 1.1 – Piante, prospetti e sezione capannone;
 - Elab. B 1.2 – Piante, prospetti e sezioni corpo uffici;
 - Elab. B 2 – Distribuzione dei settori;
 - Elab. B 3 – Pianta delle coperture;
 - Elab. B 4 – Regimentazione acque e scarichi;
 - Elab. B 5 – Presidi antincendio;
 - Elab. B 6 – Sezioni;
 - Elab. B 7 – Disoleatore idrostatico – recinzione – pavimentazione industriale;
 - Certificato di destinazione urbanistica con insistenza dei vincoli;
- VISTI il titolo di disponibilità dell'area oggetto dell'autorizzazione giusto atto di vendita Repertorio n. 33366 – Raccolta n. 14285, registrato a Bagheria il 03/05/1996 al n. 267;



VISTO il verbale della conferenza di Servizi, convocata con PEC prot. n. 7560 del 21/02/2018, svoltasi in data 16/03/2018 nei locali di questo Dipartimento, notificato con PEC prot. 11336 del 20 Marzo 2018 dal quale risulta che:

- Con nota prot. 669 del 16/03/2018 prodotta in sede di CdS dal rappresentante dell'ASP Serv. SIAV di Palermo, con la quale chiede chiarimenti ed integrazioni;
- Nota prot. 53060 del 07/03/2018 con la quale il Genio Civile di Palermo – U.O. 06 Infrastrutture e Trasporti – Opere igienico sanitarie rappresenta che il parere sismico su progetti a committenza privata potrà essere reso nella circostanza di progetto firmato da tutte le figure tecniche intervenute nel progetto, nonché dall'impresa esecutrice di lavori. Tale progetto dovrà pervenire al Genio Civile di Palermo per le valutazioni di competenza.

Il tecnico incaricato illustra brevemente il progetto.

Il progetto prevede di aggiungere all'attività recupero di rifiuti non pericolosi, attività attualmente autorizzata in procedura semplificata dalla Città Metropolitana di Palermo giusta iscrizione al n. 229 del registro delle imprese operanti in procedura semplificata, l'attività di autodemolizione di veicoli fuori uso e conseguenziale stoccaggio di rifiuti pericolosi. La Ditta dichiara l'intenzione di rinunciare all'attività relativa alla demolizione di veicoli fuori uso ed allo stoccaggio di rifiuti pericolosi, al fine di poter continuare l'attività già esistente anche nella procedura ordinaria prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Si impegna in tal senso a rimodulare il progetto.

Prende la parola il rappresentante della Città Metropolitana di Palermo che esprime parere favorevole a condizione che il progetto venga rimodulato rispettando l'attuale attività di recupero esercitata in forza dell'iscrizione n. 229 del registro delle imprese operanti in procedura semplificata, nelle quantità e nelle tipologie già autorizzate.

Prende la parola il rappresentante del SUAP del Comune di Bagheria che in merito allo scarico dei reflui provenienti dal piazzale e dai servizi, esprime parere favorevole nel rispetto della normativa vigente;

Prende la parola il rappresentante dell'Ufficio Tecnico del Comune di Bagheria che esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

- Venga spostato fuori dalla fascia di rispetto della strada statale il box prefabbricato che ospita il gruppo pompe antincendio e il gruppo elettrogeno;
- Il disoleatore venga spostato ad una distanza di 10 metri dal confine ed allineato al capannone.

VISTA la nota del 24 Aprile 2018, acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 16562 con la quale la Società I.S.T.M.A. S.r.l. trasmette gli elaborati integrativi richiesti dagli Enti coinvolti nel corso della Conferenza dei Servizi del 16/03/2018, con i quali la Ditta rinuncia all'attività di rottamazione e demolizione di veicoli fuori uso:

- Relazione tecnica integrativa;
- Tav. B2 int. – Distribuzione dei settori;
- Tav. B4 int. – Regimentazione delle acque;
- Tav. B5 int. – Presidi antincendio;
- Pianta con nuova distribuzione uffici;
- Stralcio di C.R.T.;

VISTO il verbale della conferenza di Servizi, convocata con PEC n. 22285 del 01/06/2018, svoltasi in data 18/06/2018 nei locali di questo Dipartimento, notificato con PEC prot. 49577 del 22 Novembre 2018 dal quale risulta che:



preliminarmente vengono citati i pareri favorevoli pervenuti nel corso dell'istruttoria.

Viene data lettura della nota prot. 3312 del 14/06/2018 con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo fa presente che nella CdS del 16 Marzo 2018 non viene citata la nota prot. 1302 del 14/03/2018 nella quale ha comunicato di essere sprovvista di elaborati progettuali. Inoltre rappresenta che la documentazione integrativa ricevuta risulta mancante delle integrazioni richieste e di esprimere il parere di competenza al momento in cui disporrà della documentazione necessaria per le proprie valutazioni.

In merito alle osservazioni poste dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo il tecnico dichiara:

- a) Di avere presentato copia di progetto corredata da idonea documentazione fotografica e si riserva di produrre copia di avvenuta trasmissione;
- b) In merito alle opere presenti a cui si fa riferimento la Ditta dichiara che le stesse sono state realizzate in data antecedente al 1993 quindi prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico.
- c) Di produrre quanto richiesto dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo per l'espressione delle valutazioni di competenza.

Il tecnico si impegna a produrre le copie di avvenuta trasmissione del progetto agli Enti coinvolti nel procedimento istruttorio.

Prende la parola il rappresentante della Città Metropolitana di Palermo che ribadisce il parere favorevole espresso nella precedente CdS a condizione che:

- a) Lo stoccaggio dei RAEE non pericolosi nelle aree esterne avvenga all'interno di contenitori scarrabili a tenuta stagna e nella loro movimentazione non venga usata la gru a ragno;
- b) Che l'impianto venga corredato di apposita cartellonistica riportante oltre la tipologia anche i singoli codici CER;
- c) Alla realizzazione dell'impianto la Ditta è onerata a richiedere la cancellazione dell'iscrizione n. 229 del registro delle imprese tenuto dalla Città Metropolitana;

VISTA

la nota prot. 2130 del 16 Ottobre 2018, acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 43214 con la quale l'ASP di Palermo Servizio SIAV – Igiene Ambienti di Vita, esprime parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario per l'impianto in argomento, a condizione che:

- L'impianto non ricada all'interno di fasce di rispetto di opere di captazione idropotabile e/o di elettrodotti;
- I rifiuti stoccati all'esterno del capannone siano depositati in cassoni coperti;

VISTO

il verbale della conferenza di Servizi decisoria, convocata con PEC n. 49581 del 22/11/2018, svoltasi in data 04/12/2018 nei locali di questo Dipartimento, notificato con PEC prot. 51470 del 04 Dicembre 2018 dal quale risulta che:

Si fa presente che nell'ambito del procedimento istruttorio e dai verbali delle Conferenze dei Servizi del 16/03/2018 e del 18/06/2018, sono già stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli con prescrizioni:

- il rappresentante della Città Metropolitana di Palermo esprime parere favorevole a condizione che il progetto venga rimodulato rispettando l'attuale attività di recupero esercitata in forza dell'iscrizione n. 229 del registro delle imprese operanti in procedura semplificata, nelle quantità e nelle tipologie già autorizzate;

- il rappresentante del SUAP del Comune di Bagheria in merito allo scarico dei reflui provenienti dal piazzale e dai servizi, esprime parere favorevole nel rispetto della normativa vigente;
- il rappresentante dell'Ufficio Tecnico del Comune di Bagheria esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:
 - Venga spostato fuori dalla fascia di rispetto della strada statale il box prefabbricato che ospita il gruppo pompe antincendio e il gruppo elettrogeno;
 - Il disoleatore venga spostato ad una distanza di 10 metri dal confine ed allineato al capannone
- La Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Palermo con nota prot. 3312 del 14/06/2018 fa presente che nella CdS del 16 Marzo 2018 non viene citata la nota prot. 1302 del 14/03/2018 nella quale ha comunicato di essere sprovvista di elaborati progettuali. Inoltre rappresenta che la documentazione integrativa ricevuta risulta mancante delle integrazioni richieste e di esprimere il parere di competenza al momento in cui disporrà della documentazione necessaria per le proprie valutazioni;
- il rappresentante della Città Metropolitana di Palermo ribadisce il parere favorevole espresso nella precedente CdS a condizione che:
 - Lo stoccaggio dei RAEE non pericolosi nelle aree esterne avvenga all'interno di contenitori scarrabili a tenuta stagna e nella loro movimentazione non venga usata la gru a ragno;
 - Che l'impianto venga corredato di apposita cartellonistica riportante oltre la tipologia anche i singoli codici CER;
 - Alla realizzazione dell'impianto la Ditta è onerata a richiedere la cancellazione dell'iscrizione n. 229 del registro delle imprese tenuto dalla Città Metropolitana;

Viene data lettura della nota prot. 6595 del 03/12/2018, che viene allegata al presente verbale, con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo comunica di non potere procedere all'esame del progetto fino al momento in cui non verranno regolarizzate le opere realizzate senza il nulla osta della Soprintendenza e che ad oggi, non è pervenuta nessuna istanza di compatibilità paesaggistica per le suddette opere.

In merito alla nota della Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Palermo la Ditta dichiara che nel più breve tempo possibile si recherà presso i loro Uffici per chiarire gli aspetti rappresentati.

Prende la parola il rappresentante del Genio Civile di Palermo il quale fa presente che trattandosi di progetto a committenza privata non può rendere parere di compatibilità sismica e conferma il contenuto della nota già prodotta con prot. 53060 del 07/03/2018. Inoltre fa presente che per le opere strutturali previste in progetto la Ditta dovrà richiedere per la loro realizzazione la prescritta autorizzazione ai sensi dell'art. 93 e 94 delle N.T.C. 2018 (ex artt. 17 e 18 della Legge 64/74) nei modi previsti dalla citata normativa.

Il Presidente richiama espressamente gli obblighi discendenti dall'applicazione della Legge 241/90 e ss.mm.ii.. Precisa, altresì, che tale riferimento normativo detta tempi perentori per la formulazione del Parere e che l'Ufficio ha già indetto per tale procedimento due Conferenze dei Servizi, nell'ambito della quale sono stati acquisiti i citati pareri. Richiamato l'art. 14-ter, comma 7, Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i., questo Ufficio considererà **acquisito l'assenso** dell'Amministrazione il cui rappresentante all'esito dei lavori di conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata.

Per quanto sopra, viene dichiarato concluso il procedimento istruttorio ed il ciclo delle Conferenze dei Servizi, propedeutico al rilascio del provvedimento ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.



- VISTA la nota del 29/05/2019, acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 22680 con la quale la Società trasmette la seguente documentazione:
- D.D.S. n. 1729 del 17 Aprile 2019 - ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. (pagamento indennità risarcitoria per la realizzazione opere abusive);
 - Copia perizia di stima della Sanzione Paesaggistica – preavviso di accoglimento;
 - Copia perizia di stima della Sanzione Paesaggistica;
 - Copia iscrizione White list UTG di Palermo;
- Vista la nota prot. 3098/S15.4 del 29/05/2019, acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 22716, con la quale la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo, ai sensi dell'art. 146 parte III capo IV del D.Lgs. 42/04 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali, autorizza il progetto in argomento a condizione che:
- la recinzione dovrà essere realizzata a “stretta” maglia rettangolare in modo da schermare l'area dell'impianto;
 - la copertura del capannone sia realizzata con pannelli coibentati “ad aspetto coppo”
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTA l'iscrizione della Ditta I.S.T.M.A. S.r.l. nella White List della Prefettura – U.T.G. di Palermo con validità fino al 01 Aprile 2020;
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “Codice Antimafia” e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- VISTO il patto di integrità sottoscritto dalla Ditta;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuato il 04/07/2019;
- RITENUTO che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni previste dal presente Decreto, siano idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, rispettando la vigente normativa in materia, ed in particolare il D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. e il Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007;

RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e dei pareri espressi, di potere pertanto procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al rilascio dell'Autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di un impianto per lo stoccaggio ed il recupero di rifiuti non pericolosi, sito nel Comune di Bagheria (PA), individuato in catasto al Foglio n. 8, particelle nn. 3081 – 3084 – 1749 – 1750 – 1751 – e su porzione delle particelle nn. 3075 e 3078 con destinazione urbanistica **“Attività produttive esistenti”**;

RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa

DECRETA

ART. 1

Le premesse devono intendersi integralmente riportate e trascritte nel presente Decreto.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. è approvato il progetto per la realizzazione e la gestione di un impianto per lo stoccaggio ed il recupero di rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Bagheria (PA), individuato in catasto al Foglio n. 8, particelle nn. 3081 – 3084 – 1749 – 1750 – 1751 – e su porzione delle particelle nn. 3075 e 3078 con destinazione urbanistica **“Attività produttive esistenti”**, costituito dagli elaborati elencati in premessa, proposto dalla Ditta **I.S.T.M.A. S.r.l.** con sede legale in via Tommaso Edison n. 2/C e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la gestione.

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART. 2

I rifiuti ammessi in ingresso all'impianto con le operazioni a fianco di ciascuno di essi indicate, sono i seguenti:

C.E.R.	Descrizione	Operazione
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13-R12-D15
030101	scarti di corteccia e sughero	R13-R12-D15
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce	R13-R12-D15
030199	rifiuti non specificati altrimenti	R13-R12-D15
070213	rifiuti plastici	R13-R12-D15
100210	scaglie di laminazione	R13-R12-D15
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	R13-R12-D15
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	R13-R12-D15
110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	R13-R12-R4-D15
110299	rifiuti non specificati altrimenti	R13-R12-D15
110501	zinco solido	R13-R12-R4-D15
110599	rifiuti non specificati altrimenti	R13-R12-D15
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13-R12-R4-D15
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	R13-R12-R4-D15
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13-R12-R4-D15
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13-R12-R4-D15



120105	limatura e trucioli di materiali plastici	R13-R12-D15
150101	imballaggi in carta e cartone	R13-R12-D15
150102	imballaggi in plastica	R13-R12-D15
150103	imballaggi in legno	R13-R12-D15
150104	imballaggi metallici	R13-R12-R4-D15
150105	imballaggi in materiali compositi	R13-R12-D15
150106	imballaggi in materiali misti	R13-R12-D15
150107	imballaggi in vetro	R13-R12-D15
160103	pneumatici fuori uso	R13-R12-D15
160117	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	R13-R12-R4-D15
160118	metalli non ferrosi	R13-R12-R4-D15
160120	vetro	R13-R12-D15
160122	componenti non specificati altrimenti	R13-R12-D15
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13-R12-D15
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13-R12-D15
170201	legno	R13-R12-D15
170202	vetro	R13-R12-D15
170203	plastica	R13-R12-D15
170401	rame, bronzo, ottone	R13-R12-R4-D15
170402	alluminio	R13-R12-R4-D15
170403	piombo	R13-R12-R4-D15
170404	zinco	R13-R12-R4-D15
170405	ferro e acciaio	R13-R12-R4-D15
170406	stagno	R13-R12-R4-D15
170407	metalli misti	R13-R12-R4-D15
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R13-R12-R4-D15
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13-R12-R4-D15
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	R13-R12-R4-D15
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	R13-R12-R4-D15
191202	metalli ferrosi	R13-R12-R4-D15
191203	metalli non ferrosi	R13-R12-R4-D15
191204	plastica e gomma	R13-R12-D15
191205	vetro	R13-R12-D15
190207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R13-R12-D15
200101	carta e cartone	R13-R12-D15
200102	vetro	R13-R12-D15
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13-R12-D15
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R13-R12-D15
200139	plastica	R13-R12-D15
200140	metallo	R13-R12-R4-D15

ART. 3

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., la Società I.S.T.M.A. S.r.l. è autorizzata allo stoccaggio provvisorio di rifiuti, secondo le tempistiche di stoccaggio dei rifiuti ed la loro successiva destinazione stabilite dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:



- i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) devono essere destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
- i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici (dodici) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs.152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.

ART. 4

L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- 1) Autorizzazione allo scarico di cui alla Parte Terza, sezione II, titolo III, capo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ART. 5

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutti i seguenti limiti e prescrizioni:

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. e del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.;
2. La potenzialità massima di trattamento di rifiuti dell'impianto è **pari a 2375 t/anno**;
3. Per i rifiuti non pericolosi ammessi in ingresso all'impianto sottoposti alle operazioni di recupero R4 è autorizzata una capacità di trattamento non superiore alle 10 tonnellate al giorno;
4. Ai sensi dell'art. 181 bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con Decreto del M.A.T.T.M. (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 23/08/1988, n. 400, di concerto con il Ministero della Salute e con il Ministero dello Sviluppo economico, da emanarsi entro il 31/12/2008. sino all'emanazione del suddetto Decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto ministeriale 05/02/1998 ss.mm.ii.;
5. La Ditta è tenuta a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente Decreto per la specifica attività svolta;
6. I rifiuti eventualmente prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente Decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte dall'impianto;
7. I rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente Decreto, non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. 152/06, con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati;
8. L'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti, dal D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii., per i soggetti che effettuano l'attività di recupero rifiuti;
9. La Ditta è onerata di realizzare lungo tutto il perimetro del lotto di progetto una barriera arborea utilizzando una quantità di esemplari di specie arboree adeguata a rendere la medesima barriera una efficace misura di mitigazione dell'impatto visivo, nonché nei confronti delle emissioni di polveri e



- rumori, a vantaggio delle aree circostanti, utilizzando anche nuove tecniche che prevedono la piantumazione di essenze vegetali capaci di trattenere le polveri sottili presenti in atmosfera;
10. L'impianto dovrà essere realizzato, gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive (polveri, aerosol, sostanze osmogene, ecc...) massimizzandone invece la sostenibilità economica, di prodotto e di processo) in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell'Autorizzazione, evitando, per quanto possibile, che dalle attività autorizzate si generino cattivi odori, inquinanti ed emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate;
 11. Lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate, tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
 12. E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
 13. Dovrà provvedersi periodicamente e sistematicamente alla pulizia delle condotte di allontanamento delle acque meteoriche che, in caso di eventi prolungati ed intensi, potrebbero causare effetti negativi e pregiudizievoli sull'ecosistema ambientale. Gli impianti dovranno essere mantenuti nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il massimo rispetto delle matrici ambientali e delle caratteristiche tecniche relative a ciascuna tipologia di impianto;
 14. Il funzionamento degli impianti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione previste nel progetto approvato e mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto;
 15. I diversi settori degli impianti dovranno essere opportunamente identificati tramite apposita cartellonistica recante le indicazioni delle caratteristiche dell'impianto e, ove necessario, anche le relative indicazioni di pericolo;
 16. Il perimetro dell'area destinata ad ospitare l'impianto in argomento, deve essere adeguatamente recintato;
 17. Prima dell'inizio dell'attività la Ditta dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs 81/08 e verificarsi che gli spogliatoi ed i servizi per il personale possiedano i requisiti previsti dal D. Lgs. 81/08;
 18. In caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;
 19. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
 20. La Ditta è onerata al rispetto dell'art. 6 della L.R. 10 Agosto 2016 n. 16 recante "*Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*";
 21. La Ditta è obbligata al rispetto delle prescrizioni di cui ai pareri espressi dagli Enti coinvolti dal procedimento istruttorio, citati nelle premesse.

ART. 6

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Vigè il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

ART. 7

Ai sensi dell'art. 208 comma 6) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove

occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Bagheria (PA), alla Città Metropolitana di Palermo ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art. 1 della Legge Regionale 23 Giugno 2014 n. 14.

ART. 8

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno;
- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni;
- Nomina del responsabile tecnico e contestuale accettazione dell'incarico;

ART. 9

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 10

La ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice CER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 11

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al

Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 12

Si approva il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione contestualmente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 13

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;

ART. 14

La Città Metropolitana di Palermo effettuerà, anche avvalendosi dell'ARPA S.T. di Palermo, a seguito della comunicazione di cui all'art. 6 del presente Decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. La Città Metropolitana di Palermo effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi di A.R.P.A. S.T. di Palermo.

ART. 15

Il progetto, nella sua versione definitiva, comprensivo delle integrazioni, è costituito dai seguenti elaborati:

- TAV.01 – Relazione tecnica;
- TAV.02 – Piano di gestione;
- TAV.03 – Piano di ripristino del sito;
- TAV.04 - Documentazione fotografica;
- Elab. B1 – Stralcio I.G.M. – Stralcio C.T.R. – Stralcio Catastale – Stralcio di P.R.G. – Planimetria generale;
- Elab. B 1.1 – Piante, prospetti e sezione capannone;
- Elab. B 1.2 – Piante, prospetti e sezioni corpo uffici;
- Elab. B 2 – Distribuzione dei settori;
- Elab. B 3 – Pianta delle coperture;
- Elab. B 4 – Regimentazione acque e scarichi;
- Elab. B 5 – Presidi antincendio;
- Elab. B 6 – Sezioni;
- Elab. B 7 – Disoleatore idrostatico – recinzione – pavimentazione industriale;
- Certificato di destinazione urbanistica con insistenza dei vincoli;
- Relazione tecnica integrativa;
- Tav. B2 int. – Distribuzione dei settori;
- Tav. B4 int. – Regimentazione delle acque;
- Tav. B5 int. – Presidi antincendio;
- Pianta con nuova distribuzione uffici;
- Stralcio di C.R.T..

**ART.16**

Il presente provvedimento verrà notificato alla Società I.S.T.M.A. S.r.l., sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015 n. 9 e verrà trasmesso alla GURS affinché venga pubblicato per estratto.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Bagheria (PA), Città Metropolitana di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Palermo, D.R.A.R. – Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, li 08 AGO 2019

**IL DIRIGENTE**Servizio 8 – Autorizzazioni
Arch. Antonio Rotella